



COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE STRADE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2023-329.0.0.-30

L'anno 2023 il giorno 22 del mese di novembre il sottoscritto Imbesi Angela in qualità di dirigente di Direzione Strade, ha adottato la Determinazione Dirigenziale di seguito riportata.

OGGETTO: Affidamento diretto ex art. 50, c. 1, lett. b), del D.Lgs. n. 36/2023 a Sicurezza e Ambiente S.p.A. della concessione per l'espletamento del servizio per il "Ripristino delle condizioni di sicurezza stradale e il reintegro delle matrici ambientali compromesse dal verificarsi di incidenti stradali, interventi eseguiti in situazioni di emergenza".

CIG: A02CFA81E1

Adottata il 22/11/2023
Esecutiva dal 22/11/2023

22/11/2023	IMBESI ANGELA
------------	---------------

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE STRADE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2023-329.0.0.-30

OGGETTO: Affidamento diretto ex art. 50, c. 1, lett. b), del D.Lgs. n. 36/2023 a Sicurezza e Ambiente S.p.A. della concessione per l'espletamento del servizio per il “Ripristino delle condizioni di sicurezza stradale e il reintegro delle matrici ambientali compromesse dal verificarsi di incidenti stradali, interventi eseguiti in situazioni di emergenza”.

CIG: A02CFA81E1

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Premesso che:

- il Comune, come previsto dal Titolo II del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 - “Codice della Strada” - e in particolare dall’art. 14 che disciplina la responsabilità dell’Ente proprietario o gestore dell’infrastruttura stradale, deve provvedere a ripristinare, nel minor tempo possibile, le condizioni di viabilità e sicurezza dell’area interessata da incidenti. Nell’eventualità che da tali incidenti derivi la presenza sulla piattaforma stradale di residui, materiali o liquidi, costituenti condizioni di pericolo per la fluidità del traffico, per la salvaguardia ambientale, per la tutela della salute pubblica, occorre procedervi con solerzia all’eliminazione, per consentire la riapertura al traffico;
- il Comune è tenuto a ottemperare ai principi generali dettati dall’articolo 1 del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 - Codice della Strada - ovvero “La sicurezza delle persone, nella circolazione stradale, rientra tra le finalità primarie di ordine sociale ed economico perseguitate dallo Stato”;
- l’attività di ripristino post incidente deve essere eseguita nel pieno rispetto delle norme contenute nel Decreto Legislativo n. 152 del 03 aprile 2006 e s.m.i. - Codice dell’Ambiente - più specificamente: l’art. 192 sancisce che l’abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati; l’art. 256 vieta la gestione dei rifiuti in mancanza delle prescritte procedure di abilitazione; l’art. 239 in applicazione al principio chi inquina paga e in armonia con la legislazione comunitaria, introduce le norme che governano procedure, modalità e requisiti necessari per il corretto disinquinamento delle aree contaminate;
- al fine di garantire il corretto ripristino delle condizioni di sicurezza della strada in caso di ingombro di carreggiata, l’art. 161 del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 - Codice della Strada – prevede che, allorquando si verifichi la caduta o lo spargimento di materie viscide o infiammabili o comunque atte a creare pericolo o intralcio alla circolazione stradale, il conducente

del veicolo, fonte della caduta o dello spargimento, deve provvedere immediatamente ad adottare ogni cautela necessaria per rendere sicura la circolazione e libero il transito (comma II), ed inoltre, deve provvedere a segnalare il pericolo agli altri viaggiatori ed informare del fatto l'Ente proprietario della strada o un organo di Polizia (comma III);

- per consolidato orientamento giurisprudenziale, la Corte Suprema di Cassazione ha individuato responsabilità di carattere civile per la Pubblica Amministrazione e penale in capo agli Amministratori per i danni derivanti all'utenza mobile “dalla non adeguata manutenzione e dal non adeguato controllo dello stato delle strade”;

Premesso altresì che:

- con Deliberazione n°347 in data 16.12.2021, che qui si intende integralmente richiamata, la Giunta Comunale ha approvato le “Linee di indirizzo in merito all'affidamento in via sperimentale del servizio di Pronto Intervento a seguito di incidenti stradali nel territorio del Comune di Genova”, stabilendo che gli uffici possano valutare la possibilità di affidare a terzi, in via sperimentale e per una durata congrua, i servizi di pronto intervento per il ripristino delle condizioni di sicurezza e viabilità stradale, a seguito di incidenti, al fine di verificarne l'efficacia e l'efficienza, per una successiva esternalizzazione in via definitiva, ed adoperarsi perché l'affidamento sia effettuato, nella forma della concessione di servizi, senza comportare alcun onere a carico del bilancio comunale;

- con Determinazione Dirigenziale n. 2021-189.2.0.-68 del 27.12.2021 il Comune di Genova ha approvato l'affidamento temporaneo e sperimentale in concessione del servizio di Pronto Intervento a seguito di sinistri stradali, provocati da autoveicoli in genere, alla società Sicurezza e Ambiente S.p.A. a costo zero per la Civica Amministrazione e per la durata di 6 (sei) mesi, con facoltà di proroga per ulteriori 6 mesi;

- in data 15 novembre 2022, con avvio dal 23 novembre 2022, è stata sottoscritta tra il “Comune di Genova” e “Sicurezza e Ambiente S.p.A.”, specifica convenzione per l'affidamento in concessione del servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale e di reintegro delle matrici ambientali, post incidente stradale, mediante “pulitura della piattaforma stradale e delle sue pertinenze”, su tutta la rete stradale comunale, al fine di testarne la rispondenza al vigente quadro normativo e alle esigenze tecnico-operative dell'Amministrazione, senza oneri per la Pubblica Amministrazione e il cui corrispettivo consiste unicamente nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio, con assunzione del rischio operativo legato alla gestione dello stesso;

- il servizio oggetto “Convenzione” è stato reso da Sicurezza e Ambiente S.p.A. in regime di Concessione di Servizi;

- in data 30 marzo 2023 (Prot. 30_03_2023_0143544_E) “Sicurezza e Ambiente S.p.A” ha accettato una revisione delle modalità operative di svolgimento dei servizi;

- con Determinazione Dirigenziale n. 2021-189.2.0.-34 del 20.06.2023 è stata approvata la proroga alla Convenzione sottoscritta in data 15/11/2022 (con avvio del servizio dal 23/11/2022) per ulteriori mesi 6.

Considerato che:

- con Determinazione Dirigenziale n. 2023-329.0.0.-29 del 14.11.2023 è stata approvata l'indizione di una procedura aperta ex art. 71 del Codice per l'affidamento del “*Servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza e viabilità stradale mediante pulitura e reintegro delle matrici ambientali compromesse dal verificarsi di incidenti stradali, interventi eseguiti in situazioni di emergenza sul territorio del comune di Genova*” in regime di concessione ai sensi degli artt. 176 e ss del Codice;
- nelle more della conclusione della suddetta procedura è necessario assicurare la continuità del servizio in essere, indispensabile a garantire le condizioni di sicurezza sulle strade del Comune di Genova;

Preso atto:

delle valutazioni positive della Polizia Locale in merito al servizio svolto, con la sopra richiamata convenzione, giudicato “*ottimale e senza alcun disservizio*”;

Considerato altresì che:

- in esito alla sperimentazione svolta, ai sensi dell'art. 179 del D. Lgs. 36/2023 (Codice), per le finalità di cui all'art. 14 del medesimo Codice, il valore della concessione del servizio è stato stimato sulla base della sinistrosità media rilevata in € 200.000,00 (duecentomila/00 euro) annui, oltre IVA ai sensi di legge;
- i tempi previsti per la conclusione della procedura di affidamento ex art. 71 del Codice sono stimati in mesi 5 e che pertanto l'importo stimato relativo al valore dell'affidamento è pari ad Euro 83.400,00
- pertanto si rende necessario procedere con un affidamento diretto alla società “Sicurezza e Ambiente S.p.A.” per il periodo necessario alla conclusione delle procedure di cui sopra;
- in ragione dell'importo stimato del servizio, inferiore ad euro 140.000,00, è possibile procedere con l'affidamento diretto anche senza consultazione di più operatori economici, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) del codice;
- dato l'elevato grado di soddisfazione e l'affidabilità dell'operatore economico si ritiene possibile derogare al principio di rotazione e procedere con un ulteriore affidamento diretto nei confronti della società “Sicurezza e Ambiente S.p.A.” per ulteriori 5 mesi;
- l'espletamento del servizio avverrà alle medesime condizioni di cui alla Convenzione più volte citata;
- che, a tal fine, è stata attivata apposita Trattativa Diretta, contrassegnata dal numero G01820, mediante la piattaforma telematica di e-procurement istituita dal Comune di Genova e disponibile all'indirizzo web: <https://appalti.comune.genova.it/PortaleAppalti>, per l'acquisizione del servizio di che trattasi, rivolgendo una richiesta di offerta, al soggetto invitato;
- a seguito dell'espletamento della procedura di cui sopra, la società “Sicurezza e Ambiente S.p.A.”, ha presentato in data 22/11/2023 sul Portale telematico dell'Ente (Maggioli) la propria offerta, allegata quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- che ai sensi dell'art. 53 comma 4 del D. Codice, considerata la comprovata solidità dell'operatore economico, requisito che attesta una comprovata adeguatezza allo svolgimento dell'incarico, e la

durata molto limitata dell'affidamento non si ritiene di richiedere all'operatore economico la garanzia definitiva di cui all'articolo citato;

- è stato predisposto il documento “Schema di contratto”, parte integrante del presente provvedimento, contenente le specifiche richieste per lo svolgimento del servizio ricercato dalla scrivente Amministrazione;

- ai sensi del vigente Codice degli Appalti, la stipula del contratto per tale tipologia di affidamenti avverrà alle condizioni e oneri contenuti nello schema di contratto, allegato parte integrante del presente provvedimento;

- con la sottoscrizione del presente atto, il Dirigente, attesta altresì la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del D.lgs.267/2000;

Verificato che:

- si sono concluse con esito positivo le verifiche del possesso dei requisiti in capo all'offerente “Sicurezza e Ambiente S.p.A.” che pertanto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 17 comma 5 del Codice può essere disposta l'aggiudicazione del servizio in oggetto;

Dato atto che:

- il Responsabile Unico di Procedimento, ai sensi dell'art. 15 del Codice e art. 5 della Legge 241/1990, è l'Arch. Angela Imbesi in servizio presso la Direzione di Area Infrastrutture ed Opere Pubbliche – Strade;

- si è provveduto ad accertare l'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 16 del Codice e art. 6 bis L. 241/1990;

- l'istruttoria del presente atto è stata svolta dall'Arch. Angela Imbesi, responsabile del procedimento, che con la sottoscrizione del presente atto attesta altresì la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa per quanto di competenza, ai sensi dell'art. 147 bis del d.lgs. 267/2000 e che provvederà a tutti gli atti necessari all'esecuzione del presente provvedimento, fatta salva l'esecuzione di ulteriori adempimenti posti a carico di altri soggetti;

- il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali come da normativa dettata dal Regolamento UE 2016/679 “Regolamento generale sulla protezione dei dati personali (G.D.P.R.)” e dal d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, in particolare avendo posto i documenti con dati o elementi sensibili come allegati generici e/o oscurandone il contenuto a rischio, ed evitando di inserire nel corpo testo dati o elementi personali univoci non essenziali;

Visti:

- gli artt. 107, 153 comma 5, 192 e 183 comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000;
- gli artt. 77 e 80 dello Statuto del Comune;
- gli artt. 4, 16 e 17 del D.Lgs. n. 165/2001;
- il D.lgs. 33/2013 e la L. 190/2012, in materia di trasparenza amministrativa e anticorruzione;

- Visto il Regolamento di Contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 04/03/1996 n. 34 e ultima modifica con deliberazione del Consiglio Comunale del 09/01/2018 n. 2;
- Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n°347 del 16.12.2021 con la quale sono state approvate linee di indirizzo in merito all'affidamento in via sperimentale del servizio di pronto intervento a seguito di incidenti stradali nel territorio del Comune di Genova;
- Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 76 del 27/12/2022 con la quale sono stati approvati i documenti Previsionali e Programmatici 2023/2025 e ss.mm.ii;
- Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 45 del 17/03/2023 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2023/2025;

DETERMINA

1. di procedere all'affidamento diretto in concessione del servizio di “*Ripristino delle condizioni di sicurezza stradale e il reintegro delle matrici ambientali compromesse dal verificarsi di incidenti stradali, interventi eseguiti in situazioni di emergenza*” a favore della società Sicurezza e Ambiente S.p.A., Codice Fiscale e Partita I.V.A. n. 09164201007, fino a un massimo di mesi 5, ovvero:
2. di approvare lo schema di contratto allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
3. di dare atto che:
 - Le prestazioni oggetto del presente affidamento dovranno essere rese alle condizioni indicate nello schema di contratto allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
 - il corrispettivo per il servizio oggetto di proroga consiste unicamente nel diritto di gestirlo funzionalmente e di sfruttarlo economicamente, con assunzione del rischio operativo legato alla gestione dello stesso e a costo zero per la Civica Amministrazione;
4. di dare atto che sono concluse con esito positivo le verifiche di legge relative al possesso dei requisiti in capo all'operatore Sicurezza e Ambiente S.p.A.;
5. di rimandare a successivo provvedimento l'eventuale regolarizzazione contabile del servizio oggetto di affidamento;
6. di notificare il presente provvedimento alla società Sicurezza e Ambiente S.p.A. ed all'Azienda A.S.Ter. S.p.A. gestore del servizio di Pronto intervento Stradale per il Comune di Genova;
7. di pubblicare il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 36/2023, sul sito web istituzionale del Comune di Genova/sottosezione Amministrazione trasparente;
8. di dare atto dell'avvenuto accertamento dell'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. 36/2023 ed art. 6 bis L.241/1990;
9. di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa sulla Tutela dei dati personali come da normativa dettata dal Regolamento UE 2016/679 “Regolamento generale sulla protezione dei dati personali (G.D.P.R.)” e dal d.lgs. 30 giugno

2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, in particolare avendo posto i documenti con dati o elementi sensibili come allegati generici e/o oscurandone il contenuto a rischio, ed evitando di inserire nel corpo testo dati o elementi personali univoci non essenziali.

Il Dirigente
Arch. Angela Imbesi

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile